

Codice A1702A

D.D. 16 gennaio 2017, n. 29

Azienda faunistico-venatoria "Salebrtrand" (TO). Rilascio nuova concessione.

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie";

visto l'art. 1, comma 2 dei sopra ricordati Criteri secondo il quale il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (ex Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica), può autorizzare l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V. entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);

- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista l'istanza 28.06.2016, prot. n. 27879/A1702A, presentata dal Signor Giulio TABLINO per istituire l'azienda faunistico-venatoria denominata "Salbertrand", avente superficie territoriale (ST) pari ad ettari 1665.80 e ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino;

considerato che, in base alla determinazione n. 48 del 10.03.2006 di individuazione delle superfici agro-silvo-pastorali (TASP) di ogni provincia, ATC e CA, nel CATO2 residuava una superficie TASP disponibile per la costituzione di nuove aziende faunistiche pari ad ettari 1458.24.35;

rilevato che, a seguito dell'aggiornamento dei suddetti valori disposto dalla determinazione dirigenziale n. 496 del 30.06.2016, nel CATO2 la superficie TASP è stata ridotta da ettari 1458.24.35 ad ettari 1311.49;

vista la nota prot. n. 31444/A1702A del 14.07.2016 inviata, tra gli altri, alla Città Metropolitana di Torino e al Comprensorio Alpino CATO2, con cui si comunicava la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 28 del 14.07.2016), della comunicazione di avvio del procedimento per la istituzione dell'AFV "Salbertrand";

vista la nota 12.10.2016 prot. n. 42242/A1702A con la quale il CATO2 ha formulato osservazioni e rilievi in merito all'istanza in questione;

vista la nota 05.10.2016 prot. n. 41412/A1702A con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al signor Giulio TABLINO la mancata disponibilità, nel territorio di competenza del CATO2, di sufficiente superficie residua per l'istituzione dell'AFV "Salbertrand";

vista la nota 10.11.2016 prot. n. 45980/A1702A di controdeduzioni dell'aspirante concessionario relativamente ai criteri di calcolo delle superfici residue per la concessione di nuove aziende utilizzati dall'amministrazione regionale;

vista la nota 29.11.2016 prot. n. 48880/A1702A inviata al Signor Giulio TABLINO con la quale l'amministrazione, dopo aver effettuato con il CSI-Piemonte Area attività produttiva-Agricoltura ulteriori approfondimenti sui valori della superficie TASP disponibile nel CATO2, ha espresso il preavviso di rigetto dell'istanza per difetto di sufficiente superficie TASP disponibile, nonché per la mancanza e/o l'incompletezza di parte della documentazione da allegarsi alla domanda di concessione;

considerato che il Sig. Giulio TABLINO, con successiva nota 19.12.2016 prot. n. 51912/A1702A, ha ridotto la superficie aziendale da ettari 1665.80 (ST) ad ettari 1590.28 (ST) e da ettari 1468 di TASP ad ettari 1300.36 sempre di TASP, ha integrato la documentazione prodotta con l'istanza di concessione ed ha presentato puntuali osservazioni ai rilievi formulati dal CATO2 con la citata nota del 12.10.2016;

dato quindi atto che, alla luce dell'intervenuta riduzione e delle prodotte integrazioni documentali, sussistono i presupposti per il rilascio della richiesta concessione di azienda faunistico-venatoria Salbertrand, rinviando, quanto alla confutazione delle osservazioni formulate dal CATO2, all'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

viste la nota 06.06.2016 prot. n. 1604 del Sindaco del Comune di Salbertrand, proprietario dell'87,60 % dei terreni sui cui insiste l'azienda Salbertrand, con la quale il Sindaco dell'Ente locale esprime parere favorevole all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria in questione, nonché la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12.12.2016 nella quale si afferma essere "essenziale, per il medesimo Ente, l'istituzione dell'AFV Salbertrand" viste le ricadute positive in materia di gestione ambientale e faunistica, nonché quelle economiche, "occupazionali e di indotto" che erano derivate dalla passata gestione dell'azienda Salbertrand;

considerato che nella medesima nota si evidenzia come la medesima Amministrazione comunale avesse "vissuto in modo estremamente penalizzante, dal punto di vista politico ed economico, lo scioglimento dell'azienda precedentemente istituita" e come l'istituzione di una nuova azienda avrebbe permesso di realizzare tutta una serie di "iniziative didattiche e di promozione dell'ambiente montano legate anche con le iniziative dell'Ente Parco" in progetto da diversi anni che avrebbero certamente costituito "un volano per l'intera economia locale";

considerato che in relazione ai SIC IT1110040 Oasi xerotermitica di Oulx-Auberge e IT1110044 Bardonecchia-Val Fredda presenti nel territorio aziendale, il settore regionale Biodiversità e Aree naturali, con nota 06.09.2016 prot. n. 22355/A16.01.A ha affermato la compatibilità della concessione di AFV con le esigenze di conservazione dei suddetti Siti Natura 2000 e ha ritenuto non necessario attivare la procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della l.r. 9/2009 in quanto non si determina una sovrapposizione significativa tra i siti e la proponenda AFV;

considerato altresì che l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota 09.08.2016 prot. n. 51065/T-B7A ha espresso parere favorevole all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand", in quanto:

- il programma di gestione ambientale prospettato per il territorio in oggetto, caratterizzato da elevato valore ambientale e naturalistico, è ritenuto condivisibile e pienamente rispondente ai fini istitutivi di un'azienda faunistico-venatoria in ambito alpino;
- in merito alla gestione faunistico-venatoria, si è concordato con le considerazioni espresse dal concessionario, con la raccomandazione di effettuare, per le specie oggetto di prelievo (in particolare per la tipica fauna alpina), nuovi ed aggiornati censimenti allo scopo di definire la

dinamica delle popolazioni e calibrare in modo sostenibile i tassi di prelievo, invitando il concessionario ad inviare all'ISPRA i dati di censimento;

rilevato che la Città Metropolitana di Torino non ha fatto pervenire osservazioni in merito;

viste la relazione di ispezione faunistico-venatoria 29.12.2016 agli atti del Settore da cui, tra l'altro, è emersa la regolarità delle convenzioni stipulate con i proprietari dei terreni conferiti all'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand";

ritenuto che la costituzione dell'AFV in oggetto ha lo scopo precipuo di garantire la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali attraverso programmi di gestione ambientale volti all'incremento ed alla qualificazione del patrimonio faunistico;

considerato che l'istituzione dell'azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/1992, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) adozione, da parte del concessionario, di tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l'ambiente naturale e di protezione della fauna dell'area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) presentazione, sempre da parte del concessionario, entro il 15 giugno di ciascun anno del piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell'allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l'esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all'osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell'azienda faunistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell'azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore della Regione e della Città Metropolitana;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all'Assessorato Agricoltura - Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall'Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonché dagli organi di vigilanza della Città Metropolitana e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali;

dato atto che l'istanza è soggetta alle procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario autorizzando l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Salbertrand" di ettari 1590.28, ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor Giulio TABLINO, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di autorizzare a favore del Signor Giulio TABLINO, per le motivazioni riportate in premessa, l'istituzione -fino al 31.01.2026- dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Salbertrand", avente superficie totale di ettari 1590.28, ricadente nel comune di Salbertrand, zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino, per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

- di ritenere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la relazione tecnica allegata.

Debbono essere rispettate le seguenti indicazioni gestionali formulate dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella propria espressione di parere in merito

all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Salbertrand", di cui alla nota n. 51065/T-B7A in data 09.08.2016:

- effettuare, per le specie oggetto di prelievo (in particolare per la tipica fauna alpina), nuovi ed aggiornati censimenti allo scopo di definire la dinamica delle popolazioni e calibrare in modo sostenibile i tassi di prelievo, invitando il concessionario ad inviare all'ISPRA i dati di censimento.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la presente determinazione acquista efficacia dalla data del 01.02.2017, a partire da cui il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda faunistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuarne i confini, nonché all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino e al CATO2.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-

Allegato

RELAZIONE

Premesso che, per costante giurisprudenza, sull'amministrazione non grava alcun obbligo di comunicazione del procedimento nei confronti dei CA (e degli ATC) in quanto gli stessi comprensori non possono essere qualificati "come soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" (Tar Piemonte, II sez., n. 472/09; nello stesso senso CdS n. 4444/04) e che l'esame delle memorie e delle osservazioni presentate dagli interessati non impone una analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo al contrario sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento stesso che dimostri l'intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione degli apporti partecipativi pervenuti.

Ciò premesso, come già evidenziato in determina, a fronte dei rilievi formulati dall'amministrazione con nota 29.11.2016 prot. n. 48880/A1702A, il concessionario, con nota 19.12.2016 prot. n. 51912/A1702A, ha integrato l'originaria documentazione producendo in particolare, in risposta alla nota del CATO2 05.10.2016 prot. n. 41412/A1702A, dettagliata e puntuale relazione ("Osservazioni e note di replica alle questioni sollevate contro l'istituzione della costituenda AFV Salbertrand").

Alla luce delle suddette Osservazioni e dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione, in questa sede, con riferimento ai diversi motivi di censura sollevati dal medesimo comprensorio, si puntualizza pertanto quanto segue.

Disponibilità di superficie per l'istituzione di nuove aziende nel CATO2

L'art. 5 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. stabilisce in 1500 ettari la superficie minima per il rilascio di nuove AFV in zona delle Alpi. Tale articolo si riferisce alla superficie catastale stabilendo che la *superficie territoriale complessiva* dell'azienda (-ST- sulla cui base viene calcolata la tassa di concessione regionale), deve essere superiore a 1500 ettari.

Entrambe le determinazioni dirigenziali n. 48 del 10.03.2006 e n. 496 del 30.06.2016 fanno invece riferimento alla TASP (territorio agro-silvo pastorale) stabilendo gli ettari disponibili, in ogni ATC e CA, per il rilascio di nuove concessioni.

Ora, con riferimento al CATO2, la superficie TASP residua per l'eventuale rilascio di nuove concessioni di AFV e ATV è attualmente pari a 1311.49 ettari: ettari 3218.53 (il 7% di TASP massima disponibile nel CATO2 per istituti privati della caccia -art. 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.) – ettari 1907.04 (superficie TASP già occupata da istituti privati per la caccia nel medesimo CA) = ettari 1311.49.

Come evidenziato in determina, il signor Tablino ha ridotto la TASP passando dagli originari ettari 1468.00 agli attuali ettari 1300.36 così rientrando pienamente nei limiti della TASP ancora disponibile nel CATO2 per autorizzare aziende (conseguentemente, anche la superficie catastale dell'azienda Salbertrand -ST- è passata da ettari 1665.80 ad ettari 1590.28 sempre superiori, quindi, ai richiesti 1500 ettari).

Gestione aziendale

Secondo il CATO2 la passata gestione dell'azienda Salbertrand nei suoi due anni di vita (2007-2008) sarebbe stata "a dir poco disastrosa" causando l'impoverimento della popolazione degli ungulati il cui numero si sarebbe ridotto in modo abnorme così come risulterebbe dai censimenti relativi a tali anni se posti a confronto con quelli degli anni successivi (2009 e seguenti) in cui l'azienda non era invece più operativa.

Ora, come evidenziato dal concessionario, dalla lettura dei dati forniti dall'OGUR (Organizzazione gestionale ungulati e ruminanti; così doc. n. 7 prodotto dallo stesso CATO2 con la citata nota 05.10.2016), risulta invece che i parametri di prelievo eseguiti dal medesimo CA negli anni 2009/2013 sono stati nettamente superiori a quelli consigliati, per gli stessi anni, dallo stesso OGUR. Pertanto, se la gestione dell'azienda (e quindi la gestione dei prelievi) negli anni 2007 e 2008 fosse stata, così come sostenuto dal CA, disastrosa, lo stesso comprensorio non avrebbe

certamente potuto effettuare negli anni successivi prelievi così consistenti, “ma si sarebbe limitato a pochi prelievi” (così Osservazioni concessionario).

Lo stesso concessionario, quale ulteriore esempio della “buona” gestione dell’azienda, rileva come nei territori gestiti dal comprensorio, la popolazione di camosci censiti si era ridotta da 410 unità nell’anno 2006 a 252 capi nel 2007. Nel 2009, invece, nel territorio gestito dalla cessata azienda Salbertrand, si contavano ben 650 unità.

L’Amministrazione, nel corso dell’istruttoria, ha esaminato l’evoluzione quantitativa delle popolazioni di camoscio e capriolo nel CATO2 confrontando i dati di censimento contenuti nei “Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte” (PPGU) approvati per il quinquennio 2004-2008 con D.G.R. n. 65-11893 del 28.07.2009, e gli OGUR (Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti) approvati per il quinquennio 2009-2013 con D.G.R. n. 16-7552 del 07.05.2014.

Ora, dall’esame di tali dati è emerso che nel quinquennio 2004-2008, relativamente alla specie **camoscio** nei due distretti gestionali allora individuati (“Alta Valle” e “Media Valle”), *si è assistito ad un aumento generalizzato dei capi annualmente censiti tra il 2004 e il 2008*, passando da 429 a 507 capi nel Distretto “Alta Valle” e da 621 capi a 800 capi nel Distretto “Media Valle”. Nel successivo quinquennio 2009-2013 (quando l’azienda non esisteva più), su 3 distretti gestionali, i capi censiti sono variati da 462 a 413 capi nel Distretto “Alta Valle”, da 650 a 887 capi nel Distretto “Media Valle” e da 135 a 123 nel Distretto “Bassa Valle”.

Il solo Distretto 2 “Media Valle” ha fatto quindi registrare un certo incremento di capi censiti, mentre nei restanti distretti 1 “Alta Valle” e 2 “Bassa Valle” la tendenza è stata pressoché costante evidenziandosi, semmai, pur tenendosi conto delle variabili climatiche ed ambientali, una flessione negli anni 2012 e 2013.

Per quanto riguarda invece l’andamento delle popolazioni di **capriolo**, dall’esame congiunto dei predetti documenti (PPGU e OGUR), è emerso che nel Distretto 6, tra il 2004 e il 2008 vi è stato un aumento abbastanza costante (da 108 capi a 139 capi nel periodo), così come nel successivo quinquennio 2009-2013 (da 91 a 105 capi).

E’ quindi alquanto difficile ipotizzare una qualche correlazione tra l’andamento della popolazione in questione e l’operato dell’azienda dipendendo, al contrario, il medesimo andamento, comunque abbastanza costante nel corso degli anni esaminati, da diversi fattori anche e soprattutto di carattere naturale.

Relativamente sempre al decremento del patrimonio faunistico-venatorio della zona e ai danni che secondo il CATO2 esso avrebbe ricevuto a causa della cattiva gestione del Tablino, può essere poi utile richiamare quanto appurato dal Tar Piemonte nella sentenza n. 1353/15.

Con riferimento alla domanda proposta dal medesimo comprensorio nei confronti della Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire causati dall’attribuzione -nel periodo compreso tra il febbraio 2007 e l’aprile 2009- di parte del territorio dello stesso CA alla gestione dell’azienda Salbertrand, il Tribunale ha ritenuto del tutto infondata tale domanda in quanto *“il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno che possa definirsi causalmente collegato con la illegittima attivazione, per le stagioni venatorie 2007/2008 e 2008/2009 della Azienda faunistico-venatoria Salbertrand”* (così sent. n. 1353 citata).

In particolare, il Tar ha rilevato come (punto 8.2 sentenza) “né prima né dopo la costituzione della azienda Salbertrand sono stati abbattuti tutti i capi assegnati e segnatamente anche nel biennio in considerazione il numero dei capi abbattuti non ha mai rappresentato il 100% dei capi assegnati ad esso comprensorio” confermando quindi quanto affermato dal concessionario circa il difetto di ogni rapporto tra la passata gestione dell’azienda e la successiva consistenza del patrimonio faunistico che comunque, vista l’entità dei prelievi, appare essere in buono stato.

In conclusione, quindi, la gestione dell’azienda da parte del signor Tablino non ha avuto quelle conseguenze negative sulla consistenza del patrimonio faunistico ed ambientale affermate dal comprensorio, essendo al contrario emerso come la popolazione degli ungulati nel corso degli anni ha avuto un andamento abbastanza costante.

Rimozione tabelle

Va premesso che l'art. 11 comma 4 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. stabilisce che nel caso *in cui caso il concessionario non provveda a rimuovere le tabelle, spetta all'ATC o al CA competente per territorio provvedere alla loro rimozione*; comunque, tale eventuale inadempimento, non è causa ostativa all'istituzione della nuova AFV.

Ciò premesso, sul punto si richiama quanto rilevato sempre dal Tar Piemonte nella citata sentenza n. 1353/15.

Il Tribunale, dopo aver ribadito che il ricorrente comprensorio non aveva, anche in tal caso, provato l'esistenza di un qualsivoglia rapporto causale tra il preteso danno e la "presenza delle paline di confine" e dopo aver ancora una volta rilevato come *"il depauperamento del patrimonio faunistico, asseritamente constatato dal CATO2 dopo essere tornato nella disponibilità del territorio di Salbertrand, è stato affermato da parte ricorrente in maniera del tutto generica e senza alcun elemento di prova a sostegno dell'assunto"*, afferma quanto segue: "va detto che non si comprende che cosa in concreto avrebbe omesso di fare l'Azienda Salbertrand (...), come tali omissioni avrebbero influito sull'asserito depauperamento della fauna selvatica ed, ancor meno, è dato comprendere se la Regione Piemonte fosse in condizione di prevenire tali presunte omissioni" (punto 9 sentenza).

Lo stesso Tribunale evidenzia poi come, quanto alla presenza delle paline, tutti sapevano (provincia, corpo forestale dello Stato, parti in causa), "che il territorio già assegnato all'azienda Salbertrand era tornato disponibile per la caccia programmata nel CATO2, di guisa è da ritenersi che nessun cacciatore sensato avrebbe potuto fondatamente risentire confusione dalla presenza in loco della paline".

Nessun "comportamento e azioni vietate dalla pertinente normativa" è stato quindi posto in essere dal signor Tablino che appare pertanto, sotto tale profilo, soggetto del tutto affidabile.

Interruzione continuità territoriale del CATO2

Quanto alla violazione dell'art. 6 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, si rileva solo che, *così come è stato appurato dall'amministrazione in sede di visita ispettiva*, esiste un corridoio di dimensioni adeguate tra la zona gestita dall'AFV e quella del CA, corridoio la cui ampiezza è stata tra l'altro incrementata a seguito del ridimensionamento territoriale operato dal concessionario.

Danni da fauna selvatica

Sotto tale profilo si riportano i dati relativi all'ammontare dei danni dichiarati dal CATO2 in sede di bilancio consuntivo (inviato in Regione ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998):

2004: €. 40.715,00
2005: €. 51.083,00
2006: €. 49.008,74
2007: €. 50.351,73
2008: €. 34.821,10
2009: €. 10.172,00
2010: €. 9.795,00
2011: €. 6.196,00
2012: €. 11.560,00
2013: €. 11.437,50
2014: €. 5.997,00

La passata gestione dell'azienda (anni 2007-2009) non sembra quindi aver influito sull'entità dei danni nel corso degli anni.

Relazione tecnica e programma di miglioramento ambientale

Sul punto va rilevato come il concessionario, a seguito della richiesta dell'amministrazione regionale (nota 29.11.0216) ha integrato l'originaria documentazione (così nota 19.12.2016 prot. n. 51912).

Suddette integrazioni documentali appaiono quindi idonee a superare i rilievi del Comprensorio peraltro alquanto generici.

Quanto alla promozione dell'attività di pascolo che secondo il comprensorio costituisce l'unico obiettivo perseguito dal Tablino, lo stesso Tablino ha precisato che il programma di miglioramento deve "favorire *anche* l'attività di pascolo in quota, posto che la sopravvivenza della piccola fauna selvatica, quali ad esempio la coturnice, il gallo forcello, la starna dipende proprio da tali attività umane. Infatti le specie appena elencate, soprattutto nei primi giorni di vita, si nutrono di insetti quali proliferano tra le deiezioni prodotte dagli animali da pascolo" (così "Osservazioni e note di replica alle questioni sollevate contro l'istituzione dell'azienda Salbertrand").

Relativamente invece al programma di miglioramento ambientale, la relazione tecnica originaria è stata integrata dal Tablino in data 19.12.2016 mentre relativamente all'assenza dei piani di assestamento, il concessionario, sempre nella relazione tecnica integrativa 19.12.2016 ha evidenziato che, per quanto riguarda gli ungulati ruminanti, con l'istituzione dell'azienda sarà prodotto il documento programmatico OGUR i cui gli obiettivi riguarderanno soprattutto il prelievo sostenibile delle specie senza dimenticare l'impatto che esse possono determinare sulle attività antropiche.

Sulla comparazione tra i due moduli, caccia programmata e caccia privata

Nel caso concreto, nella scelta del miglior modulo possibile per perseguire l'interesse pubblico occorre certamente tener conto di quanto sopra rilevato circa i risultati della passata gestione del signor Tablino; la richiesta comparazione non potrà quindi prescindere dal confronto tra il programma di gestione aziendale del Tablino nei due anni di vita dell'azienda e la gestione della caccia programmata pubblica da parte del CATO2 (lo stesso comprensorio basa le proprie valutazioni basandosi principalmente sull'anzidetto confronto).

Ora, alla luce di quanto sopra rilevato, tenendo anche conto delle valutazioni espresse dal Tar Piemonte nella citata sentenza n. 1353/15 quanto alla inesistenza e, comunque, alla non riferibilità alla istituzione dell'azienda Salbertrand negli anni 2007/2009 dei danni lamentati dal comprensorio, questa amministrazione ritiene che nessuno dei rilievi e delle censure prospettate dal comprensorio contro l'istituzione dell'azienda possa portare ad affermare che la gestione pubblica da parte del comprensorio costituirà il modello migliore per garantire un'equilibrata gestione della fauna e dell'ambiente.

Fondamentali poi, ai fini del giudizio comparativo in questione, sono le valutazioni operate dal Comune di Salbertrand, l'ente pubblico proprietario dell'87,60 % dei terreni su cui insiste l'azienda. Ora, l'ente locale in questione ha affermato essere "essenziale" per il territorio di Salbertrand l'istituzione dell'azienda Salbertrand (in tal senso, deliberazione Giunta comunale n. 43 del 12.12.2016 agli atti del Settore).

In particolare, secondo il medesimo ente pubblico, "negli anni in cui l'azienda ha esercitato la propria attività faunistico venatoria *si è potuto riscontrare un importante miglioramento della gestione ambientale* con interventi manutentivi della sentieristica, di ripristino di muretti e piccole opere irrigue essenziali per la corretta gestione del patrimonio comunale (...). *La gestione faunistica è risultata particolarmente attenta alla selezione degli animali privilegiando il miglioramento del livello genetico e riproduttivo rispetto alla semplice gestione numerica degli interventi del CATO2*".

Lo stesso ente ha poi evidenziato le positive "ricadute occupazionali e di indotto per una località che rappresenta una delle principali zone di pregio faunistico", nonché la possibilità di avviare con la istituenda azienda tutta una serie di iniziative didattiche di promozione dell'ambiente montano, così da poter finalmente realizzare "delle aspettative in progetto da vari anni".